

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4164-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione

(BERLINGUER)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato n. 4164)

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica il 15 settembre 1999

(V. Stampato Camera n. 6348)

modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 19 gennaio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 2000*

**Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con
*handicap***

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali e altri

Art. 1.

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di **lire 13.741 milioni per il 1999**, lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni a decorrere dal 2001, **di cui lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 1999** destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, con priorità per quelli con *handicap* sensoriali.

2. Gli interventi per gli alunni di cui al comma 1 sono destinati **prioritariamente** alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati. **Eventuali** risorse residue sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. Fino alla data di **entrata in vigore della riforma di cui al comma 2** e all'insediamento dei nuovi organi di gestione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi finanziari per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap*

Art. 1.

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni **annue** a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, con **particolare attenzione** per quelli con *handicap* sensoriali.

2. **L'intero incremento** di cui al comma 1 è **destinato per il 55 per cento** alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, **compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale**. Le risorse residue, **pari al 45 per cento**, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. **La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti**.

3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istru-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

degli istituti di cui al medesimo comma, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di *handicap*, con priorità per quelli con *handicap* sensoriali di cui al comma 1 per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa **attivate ai sensi degli articoli da 278 a 281 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in attesa della definitiva attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dell'attribuzione ad esse dell'autonomia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.** Tali progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con **le scuole** e gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi.

4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di *handicap*, con **particolare attenzione** per quelli con *handicap* sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, **ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di *handicap* che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.**

4. *Identico.*

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, **per gli anni 2000, 2001 e 2002**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000**,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a **lire 13.741 milioni per l'anno 1999**, lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per l'anno 2001 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri quanto a lire 7.500 milioni per l'anno 2000 e lire 7.500 milioni per l'anno 2001.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per **ciascuno degli anni 2001 e 2002** e l'accantonamento relativo **al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** quanto a lire 7.500 milioni **per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.**

2. *Identico.*